



IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale del 4 gennaio 2022, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta - Presidente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente

per decidere in ordine al deferimento di GIOVANNINI ROBERTA (tessera FISE n. 0001D44D).

PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione del 02.05.2022, la Procura Federale, accertata la pubblicazione sul social network Facebook di un provvedimento a firma della Procura Federale *“senza autorizzazione”*, deferiva la sig.ra Roberta Giovannini innanzi a questo Tribunale per rispondere della violazione dell’art. 1, comma I e comma III del Regolamento di Giustizia FISE (d’ora in avanti per brevità R.G.) in quanto (testualmente) *“la pubblicazione del predetto provvedimento infatti, rappresenta lesione dell’onorabilità della Procura federale e mina la stessa funzionalità dell’organo”*;
- a sostegno del deferimento la Procura poneva una segnalazione via email proveniente dalla Presidenza FISE con la quale si chiedeva di valutare la rilevanza disciplinare di alcuni contenuti pubblicati da alcuni gruppi Facebook tra cui un post contenuto nel gruppo *“Giustizia per Igreg”*, poi condiviso dalla pagina Facebook denominata *“Un cavallo in famiglia”*;
- alla segnalazione di cui innanzi veniva allegato, altresì, uno *screenshot* del post in esame, ove si legge testualmente: *“Giustizia per Igreg PATTEGGIANDO NON TI MENZIONO. Per quanto le sanzioni siano ridicole, dovrebbe essere giusto menzionare come si fa spesso e ripetutamente per altri casi, su media istituzionali o meno. O le sanzioni devono essere menzionate solo quando fa comodo alla cordata politica che in quel momento ci è utile? #dallapartedeicavallisempre”*;
- al post veniva altresì allegato uno stralcio di un documento riconducibile al Procuratore Federale FISE (come si nota dalla menzione e sottoscrizione in calce) dal titolo *“Nota integrativa”* ove si leggeva, seppur parzialmente, una serie di misure sanzionatorie, anche se



non riconducibili a nessun soggetto nello specifico, essendo sia il numero del procedimento che i nominativi debitamente oscurati;

- la Procura Federale sentiva, in data 22.12.2021 (inizialmente quale persona indagata, la cui posizione veniva poi stralciata in sede di deferimento formale), il sig. Glauco Ricci il quale dichiarava: ADR: *“Sono tesserato ma non pratico l’attività agonistica. Sono proprietario di cavalli”*; ADR: *“Un cavallo in famiglia è un quotidiano online registrato al Tribunale di Milano di cui sono Direttore responsabile in quanto iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Quando l’ho registrato al Tribunale di Milano ho dichiarato che la pagina Facebook denominata Un cavallo in famiglia era il suo specchio social. Poi esiste “UCIF Un cavallo in famiglia” che è un Gruppo chiuso Facebook di discussione, sempre dell’Associazione Un Cavallo In Famiglia”*. ADR: *“La pagina Facebook Un cavallo in famiglia ha degli amministratori ma non intendo nominare gli amministratori perchè si limitano a pubblicare per le ragioni qui sotto riportate”*. ADR: *“Non lo gestisco io perchè ho il profilo personale Facebook chiuso per sempre”*. ADR: *“Il provvedimento pubblicato l’ho trovato sul profilo di Roberta Giovannini e su Giustizia per IGreg su Facebook. Ho trovato questa cosa di pubblico interesse e l’ho pubblicata”*; ADR: *“Giustizia per Igreg è il titolo della rubrica della testata che parla di tutti i maltrattamenti. Al suo interno non parliamo solo del caso Igreg ma di tutti i maltrattamenti ad esso riconducibili. Sono stato attento a non pubblicare nomi o riferimenti che potessero far risalire al caso in questione”*. ADR: *“A mio avviso, dal punto di vista giornalistico, non dovevo chiedere alcuna autorizzazione essendo notizia di pubblico interesse, una delle sei motivazioni che il Regolamento Privacy prevede per la non richiesta del consenso”*. ADR: *“La condivisione è meno discutibile della pubblicazione ma spesso la condivisione funziona e a volte no, visto il cambio di regole di Facebook. Non avevo alcuna intenzione di entrare nel merito della vicenda IGreg. Volevo segnalare l’assenza di notizie sul caso, non entrare nel merito del caso medesimo”*. ADR: *“Da tre mesi non sono io a pubblicare sulla pagina, non avendo le credenziali, bloccate da Facebook. Non sono più presente su Facebook da tre mesi, mi avvalgo di altri iscritti che non voglio mettere in mezzo. Materialmente non sono stato io a pubblicare ma la mia opinione è quella”*. ADR: *“Ho rapporti con la Giovannini per il caso IGreg ma io ho preso solo il suo post perché come testata giornalistica seguiamo il suo caso. Non ho ricevuto alcun atto da lei e se l’avessi ricevuto l’avrei rifiutato/cestinato. Ho ben chiaro il concetto di riservatezza e non avrei pubblicato nulla. Ho chiesto se fosse riservato e la Giovannini mi ha confermato che i patteggiamenti sono coperti da riservatezza. A me non piace il silenzio mediatico sulla vicenda”*;



- la Procura Federale allegava in atti, altresì, il verbale di audizione della sig.ra Patrizia Guetta del 21.12.2021 riferito al procedimento P.A. 57/2021 la cui la stessa, con riferimento sempre alla medesima pagina Facebook denominata "Giustizia per Igreg" dichiarava: "ADR: il post è stato pubblicato il giorno stesso in cui vi ho inviato la segnalazione; ADR: "Giustizia per Igreg" è un profilo privato, non un gruppo; ADR: credo che la sig.ra Giovannini mi abbia attaccato perché non ho dato seguito al suo 'caso'; ADR: all'epoca dei fatti, per quanto concerneva la situazione dell'equide Igreg, sono stata contattata dalla sig.ra Giovannini ma ho ritenuto di non dare risalto al caso; ADR: a pochi giorni dalla creazione del profilo Facebook "Giustizia per Igreg", la sig.ra Giovannini ha scritto sul medesimo profilo – di esserne lei la referente/titolare; ADR: la circostanza di cui sopra mi è stata, inoltre, confermata dalla stessa sig.ra Giovannini nell'ambito delle conversazioni telefoniche tra me e lei. Si è sempre qualificata come la referente/titolare di quel profilo; ADR: un paio di volte la sig.ra Giovannini è entrata sul profilo "Giustizia per Igreg" dal suo profilo personale "Robi Gio". Si è, poi, resa conto di essersi sbagliata, ha cancellato i contenuti pubblicati e li ha ripubblicati con il profilo "Giustizia per Igreg"; ADR: la sig.ra Giovannini, sul profilo "Giustizia per Igreg", spesso 'chiude' dei post rendendoli visibili solo agli amici; ADR: anche il post oggetto della segnalazione non mi era visibile; mi è stato inviato da una terza persona";
- con memoria del 30.04.2022 trasmessa alla Procura Federale, la Deferita, per mezzo del suo difensore avv. Valeria Lo Schiavo, dopo aver genericamente contestato i termini e le formalità con cui avevano avuto luogo le indagini svolte dalla Procura, chiedeva l'accesso alla documentazione d'indagine e l'archiviazione del procedimento;
- ricevuto il deferimento, il Presidente del Tribunale Federale, visto l'art. 48 R.G., fissava l'udienza di trattazione per il 06.06.2022 (secondo le modalità di cui all'ordinanza Presidenziale del 4 gennaio 2022) disponendone la comunicazione all'Incolpata e alla Procura Federale;
- con memoria del 30.05.2022, la Deferita, per mezzo del proprio difensore, comunicava la propria volontà di non presenziare all'udienza;
- all'udienza del 06.03.2022, non comparivano né il Difensore né la Deferita; da remoto per la Procura era, invece, presente l'avv. Giampaolo Guarnieri il quale chiedeva l'applicazione della sospensione ex art. 6.1 nn. 4, 5, 8 11 R.G. per mesi sei oltre l'ammenda ex art. 6.1. n. 3 R.G. nella misura di euro 3.000;



- il Tribunale si riservava per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare.

La Difesa, nella memoria di costituzione trasmessa al Tribunale il 30 maggio 2022, richiama i contenuti dell'atto difensivo depositato il 30 aprile 2022 presso la Procura Fise senza tuttavia riproporre le eccezioni innanzi a questo Tribunale. Preme, tuttavia, osservare che è costante orientamento di questo Tribunale, in linea con le pronunce della Corte Federale d'Appello e del Collegio di Garanzia dello Sport, ritenere la natura ordinatoria del termine di cui all'art. 65 R.G.. Pertanto l'operato della Procura non è in alcun modo censurabile. Difatti, oltre alla *littera legis* ed anche alla luce del principio generale dell'ordinamento sulla tassatività delle sanzioni processuali, in assenza di espressa disposizione di perentorietà, i termini sono da considerarsi ordinatori ed il loro decorso, dunque, non incide sulla potestà sanzionatoria. Applicando detto principio al caso concreto, l'esame del compendio normativo non consente di rintracciare una disposizione che espressamente ricollegli un effetto estintivo (o decadenziale) alla mancata osservanza dei termini invocati dalla Difesa dovendosene confermare, così, la natura ordinatoria.

Nel merito.

Passando all'esame del merito del deferimento, l'impostazione accusatoria rinviene la responsabilità disciplinare della Deferita nella pubblicazione - sul profilo Facebook dalla stessa gestito - dello stralcio di un documento apparentemente riferibile all'Ufficio del Procuratore Federale (senza indicazione di alcun dato a parte l'anno di riferimento, cioè il 2021) poi condiviso da un'altra pagina facebook, pubblica, ove si dedurrebbero le condizioni di un presunto patteggiamento.

Sempre secondo la Procura la pubblicazione di tale documento non era autorizzata e pertanto il gesto deve ritenersi suscettibile di sanzione.

Tuttavia il Tribunale non rinviene gli estremi della violazione disciplinare nella condotta ascrivibile alla Deferita. Difatti dallo stralcio del documento pubblicato insieme al post sul social network non si evince alcun dato che possa avere portata lesiva della reputazione della Procura Federale o di altri soggetti a cui presumibilmente il documento avrebbe fatto



riferimento, risultando lo stesso pubblicato con le parti contenenti riferimenti al soggetto e al numero di procedimento debitamente oscurate. Né la mera lettura della misura delle sanzioni concordate ai sensi dell'art. 66 R.G. nei confronti di un soggetto e procedimento ignoti (in quanto oscurati) potrebbe di per sé rappresentare un illecito sanzionabile, ben potendo rientrare tale pubblicazione nella libertà d'informazione e di critica se, come in questo caso, risulti rispettosa della riservatezza dei soggetti coinvolti.

P.Q. M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE,

RIGETTA

la richiesta di applicazione di sanzione avanzata nei confronti della sig.ra GIOVANNINI ROBERTA, con riguardo a tutti i capi di incolpazione perché i fatti ascritti non costituiscono illecito disciplinare.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla Deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso il giorno 18 ottobre 2022

Presidente: f.to Avv. Valentina Mazzotta

Componente: f.to Avv. Stefano Ciulli

Componente: f.to Avv. Pierfrancesco Viti